



Direzione Pianificazione
e Gestione Urbanistica

direzione19@regione.piemonte.it

Torino, 12 MAR. 2003

Allegato "A" alla deliberazione della Giunta regionale n. ~~8-9090~~ in data 28/4/03

OGGETTO: Comune di Druogno
Comunità Montana Valle Vigezzo
Provincia di Verbania

**Variante al Piano Regolatore Generale Comunale
CONTRODEDUZIONI**

adottate con D.C. n. 36 del 25.11.2001, rettificata con D.C. n. 24 in data
15.6.2002

L.R. 5/12/1977, n° 56 e s.m.i. art. 15, 1° comma
Pratica n° A20126

**Modifiche da introdurre "ex officio", ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., art. 15,
comma 11, per effetto delle motivazioni espresse nella relazione di esame (Rif.:
Direzione 19 - TO, 12.03.2003).**

Fascicolo normativo

Art. 3.2.2, p.to 4), 7° trattino

La norma che recita: "la dotazione minima...omissis...lorda di pavimento" è
sostituita dalla seguente: "la dotazione minima di aree a standard deve essere
reperita secondo i disposti del 1° comma, p.to 3) e 2° comma dell'art. 21 della L.R.
56/77 e s.m.i."

Art. 3.2.2, p.to 4), 10° trattino

La norma di cui trattasi è stralciata.

1

Art. 3.2.3, p.to 6)

Quale ultimo periodo è inserito il seguente: "L'eventuale taglio di alberi che si rendesse necessario per le trasformazioni edilizie sulle aree residenziali di completamento nn. 50, 51, 52, 55 e 56 dovrà essere limitato allo stretto necessario, assicurando comunque una equilibrata compensazione delle essenze abbattute."

Art. 3.4.3, p.to 2)

Al fondo del testo è inserita la dizione: " Sulle aree nn. 3 e 4, rispettivamente in località Mondaicce e Baulina, è consentito il solo utilizzo per feste campestri ed affini che non richiedano la realizzazione di strutture. Limitatamente all'area n. 3 potranno essere ammessi interventi di modeste proporzioni che comunque non presuppongano carico urbanistico, inerenti la ristorazione a supporto delle attività previste nelle adiacenti aree a verde, gioco e sport, della sup. max di 100 mq di Sul."

Art. 3.4.5, p.to 5)

Sono aggiunti i seguenti parametri:

- H, altezza massima = pari all'esistente;
- dc = 5,00;
- df = uguale all'altezza del fabbricato più alto comunque non inferiore a 10,00 mt.

Art. 3.5.3, lett.b), p.to 2), 1° trattino

La norma in questione è sostituita dalla seguente: "Alle condizioni di cui ai successivi commi sono acconsentiti incrementi volumetrici, da assentire una sola volta, pari al 10% dell'esistente."

Art. 3.5.3, lett. c), 2° periodo

Dopo le parole "accatastati o autorizzati" è aggiunta la dizione: "che presentino una superficie minima tale da rispondere ai requisiti di cui all'art 3 del D.M. 5.7.1975."

Art. 3.5.3, lett. c), 4° periodo

La norma in questione è sostituita dalla seguente: "E' consentito il recupero, a destinazione residenziale, di edifici in parte diroccati a condizione che sia determinabile con certezza il volume esistente e che l'intervento non richieda l'apertura di nuove strade di accesso."

Art. 3.5.6, p.to 2), 3° trattino

Le parole: "allo stato...omissis...di mt. 2,00" sono sostituite dalla dizione: " in parte diroccati a condizione:

- che non richiedano l'apertura di nuove strade di accesso;

- che la struttura esistente abbia una superficie minima tale da rispondere ai requisiti di cui all'art. 3 del D.M. 5.7.1975;
- che sia individuabile con certezza il volume preesistente.

Incrementi volumetrici, in misura non superiore al 20% della Sul esistente potranno essere acconsentiti esclusivamente per adeguamenti igienici e miglioramenti funzionali; 25 mq sono consentiti anche se eccedono tale percentuale. La norma non si applica per edifici che presentino un volume in essere superiore ai 500 mc."

Art. 3.5.6, p.to 3), lett. a), primo trattino

La norma in questione viene stralciata.

Art. 3.5.6, p.to 3), lett. a), secondo trattino

Le parole "ev. + 1,00...omissis...in orizzontale);" sono sostituite dalla dizione: "pari all'esistente."

Art. 3.5.6, p.to 3), lett. b)

La norma in questione si intende stralciata.

Art. 4.1.1, Vincolo idrogeologico, 2° comma

La norma in questione viene sostituita dalla seguente: "Nel Piano la rappresentazione degli ambiti a pericolosità omogenea è contenuta nelle planimetrie 15/a1, 15/a2, 17, 'Carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica', in scala 1:2000".

Art. 4.1.1, Linee guida metologiche, 12° comma

Quale ultimo puntino viene aggiunto il seguente: "Le aree R.M.E. disciplinate dal P.S. 267 'Piano straordinario per le aree a rischio idrogeologico molto elevato', sono sottoposte alla normativa del Titolo IV (da art. 48 ad art. 54) delle N. di A. del P.A.I. Le classificazioni proposte entro il perimetro delle R.M.E. dovranno essere riverificate al momento del raggiunto obiettivo di minimizzazione del rischio ed essere oggetto di una specifica Variante allo S.U.G."

Art. 4.1.1, Linee guida metologiche, 21° comma

La frase "Piano Straordinario...omissis...elevato." è sostituita dalla seguente: "così come modificate e integrate dal P.A.I. Resteranno in vigore ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 delle N.d.A. del P.A.I. Saranno operative le classi proposte nelle planimetrie 15/a1, 15/a2 e 17 solo a seguito di verifica del raggiunto obiettivo di minimizzazione del rischio ottenuto attraverso interventi strutturali di tipo intensivo e non strutturali".

Art. 4.1.1, Linee guida metologiche, 24° comma

La frase " Il successivo...omissis...consentiti", è sostituita dalla seguente: "Il successivo art. 5.3, aggiornato dall'art. 50 delle N.d.A del P.A.I., definisce gli interventi consentiti:".

Art. 4.1.1, Classe III

Quale ultimo comma viene aggiunto il seguente: "Nelle eventuali porzioni di territorio interessate da nuovi insediamenti ricadenti nelle classi IIIa1, IIIa2 e IIIa3, non dovranno essere consentiti nuovi insediamenti; le stesse porzioni di territorio potranno essere utilizzate ai soli fini dell'applicazione degli indici di edificabilità".

Art. 4.1.1, Classe IIIb1

Quale ultimo comma delle classi IIIb viene aggiunto il seguente: "Le aree ricadenti nella classe in questione si intendono inedificabili sino alla realizzazione degli interventi di riassetto necessari all'eliminazione dei pericoli di natura geologica presenti."

Art. 4.1.1, Classe IIIb2


Quale ultimo comma delle classi IIIb2 viene aggiunto il seguente: "Le aree ricadenti nella classe in questione si intendono inedificabili sino alla realizzazione degli interventi di riassetto necessari all'eliminazione dei pericoli di natura geologica presenti."

Art. 4.1.1, Prescrizioni generali

Quale primo comma viene inserito il seguente: "Si raccomanda la scrupolosa osservanza dei disposti di cui all'art. 18, comma 7 delle N. di A. del P.A.I."

Art. 4.1.1, Prescrizioni generali, Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Quale primo comma viene inserito il seguente: "Fanno parte integrante degli allegati tecnici di P.R.G. le mappe catastali sulle quali, con doppia linea continua, sono distinti i corsi d'acqua demaniali assoggettati al R.D. 523/1904 ancorché non iscritti all'elenco delle acque pubbliche. La norma costituisce disciplina locale in materia, siano essi a cielo aperto o tombinati. Future varianti potranno agire sulle distanze di cui al citato R.D. secondo quanto prevede la normativa di settore e con particolare riferimento alla C.P.G.R. 14/LAP/PET/98. Le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 sono sovraordinate. Qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 si applicano alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L. 37/94 e dell'art. 32, comma 3, Titolo II delle N.d.A. del P.A.I. Tutti gli interventi di manutenzione idraulica dovranno avvenire nel rispetto della normativa di settore, tra cui si cita la L. 37/94 e la D.G.R. n° 44-5084 del 14/01/2002. In generale qualunque intervento sul reticolo idrografico demaniale sarà subordinato al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente".



Art. 4.1.1, Prescrizioni generali, Fasce di rispetto dei corsi d'acqua, 2° comma

La frase "In ottemperanza a quanto disposto dalla legislazione vigente" è sostituita dalla seguente: "Fatti salvi i disposti di cui al R.D. 523/1904, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione regionale vigente."

Art. 4.1.1, Prescrizioni generali, Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Quale 3° comma viene inserito il seguente: "Lungo i tratti tombinati del reticolo idrografico localizzati all'interno dei centri abitati, anche se non assoggettati al R.D. 523/1904, si prevede una fascia di rispetto cautelativa di profondità non inferiore a 10 metri dall'opera, in ragione della pericolosità indotta dalla artificializzazione, volta a minimizzare l'incremento del carico antropico".

Art. 4.1.1, Prescrizioni generali, Fasce di rispetto delle opere di presa idropotabili

Quale ultimo comma è inserito il seguente: "L'attuazione delle previsioni urbanistiche, attinenti interventi di nuova edificazione ovvero che presuppongano incremento del carico urbanistico ricadenti all'interno delle fasce di cui trattasi, sono inibite sino all'approvazione della rideterminazione della fascia di rispetto, senza che ciò comporti variante al S.U.G.".

Art. 4.1.1, Prescrizioni generali, Prescrizioni finali

Quale ultima voce viene aggiunto il paragrafo "Prescrizioni finali" che così recita: "In riferimento alle aree interessate da nuovi insediamenti riportate nell'elaborato n. 5, 'Relazione Geologico-tecnica relativa alle aree interessate da nuovi insediamenti', si evidenzia che i nuovi interventi edilizi potranno essere realizzati negli ambiti territoriali inseriti nelle classi I, IIa, IIb, IIc nel rispetto delle prescrizioni riportate nelle NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE".

Art. 4.1.2


La frase "Le zone...omissis...riferimenti legislativi" è sostituita dalla seguente: "La profondità delle zone di rispetto dei cimiteri, indipendentemente da quanto indicato sulle cartografie di Piano, è di 150 mt. La riduzione di tale profondità, nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 10 della L.R. n. 5 del 15/3/2001 non comporta Variante al P.R.G.C. "

Art. 4.1.7, 1° trattino

La norma in questione si intende stralciata.

Art. 4.1.8, 1° comma

Le parole: "dell'art. 6 D.P.R. 236/88," sono sostituite dalle seguenti: "del D. Lgs 152/99 e s.m.i".



Art. 4.1.8, 2° comma

La frase: "valgono le normative...omissis... n. 319" sono sostituite dalle seguenti: "si rimanda al D. Lgs 22/97".

Art. 5.3.2

La norma di cui trattasi è sostituita dalla seguente: "La carta di sintesi della pericolosità geomorfologica e dell'idoneità all'utilizzazione urbanistica, formalmente rappresentata dalle planimetrie 15/a1, 15/a2 e 17, suddivide il territorio in ambiti a pericolosità omogenea; le aree in dissesto, esplicitate nelle carte d'analisi e con particolare riferimento alle planimetrie 10, 13/a1, 13/a2 e 14, sono ascritte alle classi III e pertanto coerenti ai principi di cui all'art. 9, Titolo I, delle N.d.A. del P.A.I."

ALLEGATO A**Art. 16, primo comma**

Dopo parola "ricostruite" è aggiunta la seguente frase: "secondo i disposti di cui all'art. 3.5.6 delle N.T.A. di cui il presente allegato costituisce parte integrante".

Art. 16, 2° comma

Le parole "fino al 50%" sono sostituite con la seguente dizione: "secondo le quantità ed alle condizioni di cui all'art. 3.5.6 delle N.T.A."

Art. 16, 5° comma, primo trattino


Dopo la parola "Altezza:" è inserita la dizione: " alle condizioni di cui all'art. 3.5.6 delle N.T.A."; dopo le parole "gli edifici" sono inserite le parole "in parte".

Elaborato n. 3 Relazione Geologica Generale**Capitolo 9, Linee guida metologiche, 21° comma**

La frase "Piano Straordinario...omissis...elevato." è sostituita dalla seguente: "così come modificate e integrate dal P.A.I. Resteranno in vigore ai sensi e per gli effetti dell'art. 54 delle N.d.A. del P.A.I. Saranno operative le classi proposte nelle planimetrie 15/a1, 15/a2 e 17 solo a seguito di verifica del raggiunto obiettivo di minimizzazione del rischio ottenuto attraverso interventi strutturali di tipo intensivo e non strutturali".

Capitolo 9, Linee guida metologiche, 24° comma

La frase " Il successivo...omissis...consentiti", è sostituita dalla seguente: "Il successivo art. 5.3, aggiornato dall'art. 50 delle N.d.A del P.A.I., definisce gli interventi consentiti:".



Cap.11, voce Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Quale primo comma viene inserito il seguente: "Fanno parte integrante degli allegati tecnici di P.R.G. le mappe catastali sulle quali, con doppia linea continua, sono distinti i corsi d'acqua demaniali assoggettati al R.D. 523/1904 ancorché non iscritti all'elenco delle acque pubbliche. La norma costituisce disciplina locale in materia, siano essi a cielo aperto o tombinati. Future varianti potranno agire sulle distanze di cui al citato R.D. secondo quanto prevede la normativa di settore e con particolare riferimento alla C.P.G.R. 14/LAP/PET/98. Le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 sono sovraordinate. Qualora risultassero differenze tra l'andamento dei corsi d'acqua demaniali, così come riportati sulle mappe catastali, rispetto all'attuale percorso planimetrico, le fasce di rispetto ai sensi del R.D. 523/1904 si applicano alla linea di drenaggio attiva, rimanendo di proprietà demaniale l'area abbandonata ai sensi e per gli effetti della L. 37/94 e dell'art. 32, comma 3, Titolo II delle N.d.A. del P.A.I. Tutti gli interventi di manutenzione idraulica dovranno avvenire nel rispetto della normativa di settore, tra cui si cita la L. 37/94 e la D.G.R. n° 44-5084 del 14/01/2002. In generale qualunque intervento sul reticolo idrografico demaniale sarà subordinato al parere vincolante dell'Autorità idraulica competente".

Capitolo 11, voce Fasce di rispetto dei corsi d'acqua, 2° comma

La frase "In ottemperanza a quanto disposto dalla legislazione vigente" è sostituita dalla seguente: "Fatti salvi i disposti di cui al R.D. 523/1904, anche in ottemperanza a quanto previsto dalla legislazione regionale vigente."

Capitolo 11, voce Fasce di rispetto dei corsi d'acqua

Quale 3° comma viene inserito il seguente: "Lungo i tratti tombinati del reticolo idrografico localizzati all'interno dei centri abitati, anche se non assoggettati al R.D. 523/1904, si prevede una fascia di rispetto cautelativa di profondità non inferiore a 10 metri dall'opera, in ragione della pericolosità indotta dalla artificializzazione, volta a minimizzare l'incremento del carico antropico".

Tavola n. 7 Pa 1 Sviluppo del territorio urbanizzato (capoluogo) in scala 1:2.000

Le aree residenziali di nuovo insediamento contraddistinte con i nn. 5 e 6 sono stralciate dalle previsioni di piano e riclassificate aree "Agricole E1"

Tavole n. 13/a1, 13/a2 e 14, carta Geo 5 in scala 1:2.000

Nelle legende la voce "briglie danneggiate" è sostituita dalla dizione "briglie in cattivo stato di conservazione sulle quali sono necessari interventi di manutenzione straordinari".

Tavole n. 15/a1, 15/a2 , carta Geo 6 in scala 1:2.000 e 17, carta Geo 6c in scala 1.10.000

- Si integra la nota in merito ai riferimenti R.M.E. nel seguente modo: "Per le indicazioni di legge, occorre necessariamente fare riferimento alla documentazione del PS 267 e del P.A.I. al Titolo IV, che dovrà essere obbligatoriamente presente tra la documentazione del Piano".
- Le aree in località Pasquaro Grande sul conoide Rio Mur sono riclassificate secondo quanto indicato nell'allegato stralcio planimetrico FIG. n. 1.

Tavola n. 16, carta Geo 6 in scala 1:2.000


Nella legenda l'attribuzione del grado di pericolosità geomorfologia delle varie aree suddivise nella classe da I a III e loro ulteriori sottoclassi si intende quella di cui alla tavola n. 17, elaborato Geo 6c in scala 1:10.000.

Tavola n. 17, carta Geo 6c in scala 1:10.000


L'ambito ascritto alla classe IIc, come da stralcio planimetrico allegato, FIG. n. 2, si intende riclassificato alla classe IIIa per le aree inedificate e IIIb per quelle edificate.

Si precisa infine che le modifiche riportate sugli stralci planimetrici allegato, FIG. n. 1, sono cogenti così come indicate, impegnando l'A.C. a procedere ad una loro più puntuale definizione, anche ai fini della trasposizione dei dissesti alla scala di bacino.


Il Responsabile del Settore
Urbanistico Territoriale Provincia di Verbania
arch. Pietro **GAMALERO**



Il Direttore
arch. Franco **FERRERO**




Allegati: n. 2 stralci planimetrici




Rappresentazione dell'area "Pasquaro Grande" e relative modifiche proposte sul conoide del Rio Mur potenzialmente riattivabile: lungo tale conoide l'alveo del corso d'acqua scorre scarsamente incassato e senza opere di regimazione (Planimetria di riferimento: 15/a1 e 15/a2). Le modifiche comportano l'aggiornamento delle classi di idoneità all'utilizzazione urbanistica, scheda n° 29, Elaborato 5, nel modo seguente: IIIA1; IIIA3; IIIB2.

Comune di DRUOGNO

FIG. n. 1





■ ■ ■ Perimetro dell'ambito riclassificato alla classe III a per le aree inedificate ed alla classe III b per quelle edificate.

Comune di DRUOGNO

FIG. n. 2